



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 02/10/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1803

Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - Causa C565/10. Sentenza di condanna della Repubblica Italiana da parte della Corte di Giustizia Europea. Approvazione Piano di Azione.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque", confermata dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque, riferisce quanto segue.

Con comunicazione TAC/COM/2012/0006 del 9 maggio 2012 è stato sottoposto all'attenzione della Giunta Regionale lo stato delle procedure d'infrazione e di precontenzioso attivate dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano e riguardanti la Regione Puglia in materia di tutela dei corpi idrici, contrassegnate con i codici: procedure d'infrazione 2004/2034 e 2006/2163 e precontenzioso Q 2007, a cui è seguito un nuovo parere motivato relativo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che recapitano in aree sensibili, chiedendo che fossero impartite eventuali disposizioni ed indirizzi.

Con la stessa comunicazione sono stati evidenziati i significativi risultati conseguiti per il superamento delle procedure d'infrazione ed elencati i casi aperti. E' stata altresì fornita una informativa sui procedimenti relativi al precontenzioso ed al parere motivato, oltre a riferire sulle cause di ordine generale che rendono difficoltoso il lavoro delle strutture regionali direttamente competenti.

Si è chiesto, infine, che la Giunta Regionale prendesse atto di tutto quanto rappresentato nella stessa comunicazione e impartisse eventuali disposizioni e indirizzi.

Orbene, con comunicazione n.2/2012 del Presidente della Giunta Regionale, al fine di disporre di un quadro informativo organizzato ed aggiornato sull'applicazione della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE nel territorio regionale, è stato richiesto all'Assessore alle OO.PP. di redigere e sottoporre alle determinazioni della Giunta uno specifico piano di azione finalizzato alla individuazione delle possibili soluzioni operative da porre in essere per il superamento delle procedure d'infrazione e di precontenzioso nonché dei pareri motivati avviati dalla Commissione Europea.

Senonché, con prot. n.21799/TRI/Di/III del 23 luglio u.s., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che in data 19 luglio 2012 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea relativa alla Causa C - 565/10, acquisita agli atti d'ufficio in via informale in data 8 agosto u.s., concernente il mancato adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati urbani con oltre 15.000 abitanti equivalenti (a.e.) che scaricano in aree "normali".

Tali agglomerati avrebbero dovuto essere dotati, a far data dal 31 dicembre 2000, di un sistema di reti fognarie conforme ai requisiti comunitari e la totalità delle acque collettate avrebbe dovuto essere assoggettata ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

La Corte ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271 e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali.

La citata nota ministeriale fa riferimento anche alla circostanza che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza dell'inadempimento è stata valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava al termine stabilito nel parere motivato (segnatamente aprile 2009), e non già allo stato attuale poiché, come riportato nella Sentenza "... non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente".

Pertanto, la Corte ha stabilito che gli agglomerati citati in causa relativamente al territorio pugliese risultavano non conformi alla direttiva quelli di: Casamassima, S. Vito dei Normanni, Porto Cesareo, Casarano, Taviano e Supersano.

Con la stessa nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini di fornire alla Commissione Europea i riscontri ai rilievi mossi, è stato richiesto anche alla Regione Puglia di trasmettere la documentazione necessaria ad attestare il superamento delle criticità contestate, ovvero una descrizione puntuale delle iniziative assunte e degli interventi programmati per la risoluzione delle stesse (cronoprogrammi, stato di avanzamento lavori, copertura finanziaria, ecc.).

Pertanto, ai fini di corrispondere alla richiesta ministeriale di cui si è detto, il Servizio Regionale Tutela delle Acque ha convocato per il 7 agosto u.s. i soggetti competenti (Acquedotto Pugliese, Agenzia Idrica Pugliese, ARPA Puglia, Comuni e Province interessati, ecc.).

Le risultanze di detti incontri sono riportate in maniera sintetica in apposite schede che sono allegate al presente provvedimento quali parti integranti.

Si deve aggiungere che con riferimento alle criticità ancora persistenti oggetto delle censure da parte della Comunità Europea e della conseguente sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea, si è provveduto ad indicare, per ciascuno dei suddetti agglomerati, così come disposto dal Presidente della Giunta Regionale con comunicazione n.2/2012, uno specifico "piano di azione" con cui si individuano le possibili soluzioni operative da porre in essere nell'immediato, che anch'esso viene sottoposto per le determinazioni di competenza della Giunta.

Con riguardo, invece, all'individuazione delle possibili soluzioni operative da mettere in campo per il superamento di un nuovo parere motivato che si è innestato in sede di Comunità Europea il 20 maggio 2011 che concerne gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree cosiddette "sensibili" e un "precontenzioso" (Caso EU Pilot 1976/11/ENV) riguardante gli agglomerati con carico generato di oltre 2.000 abitanti equivalenti, si fa riserva di predisporre ulteriore specifico "piano di azione", compatibilmente con le difficoltà connesse alla nota insufficiente dotazione organica del Servizio Tutela delle Acque.

Tutto ciò premesso si sottopone alle valutazioni e determinazioni della Giunta Regionale.

## COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d), della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque" e del Dirigente del Servizio "Tutela delle Acque" che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO che con riferimento alla Causa C - 565/10 concernente il mancato adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva 91/271/CEE, dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati urbani con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree normali, è intervenuta Sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha condannato la Repubblica Italiana al pagamento delle spese processuali, come da comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.21799/TRI/Di/III del 23 luglio 2012 e che quest'ultimo, ai fini di fornire alla Commissione Europea i riscontri ai rilievi mossi, ha richiesto anche alla Regione Puglia di trasmettere la documentazione necessaria ad attestare il superamento delle criticità contestate, ovvero una descrizione puntuale delle iniziative assunte e degli interventi programmati per la risoluzione delle stesse (cronoprogrammi, stato di avanzamento lavori, copertura finanziaria, ecc.);

2) DI PRENDERE ATTO, altresì, che gli agglomerati urbani oggetto di censura con la citata Sentenza rientranti nel territorio pugliese sono quelli di Casamassima, S. Vito dei Normanni, Porto Cesareo, Casarano, Taviano e Supersano con riferimento ai quali il Servizio Tutela delle Acque ha predisposto apposite schede individuali che indicano, per ciascuno dei suddetti agglomerati, oltre allo stato di fatto delle criticità alla data del 7 agosto 2012, anche uno specifico "piano di azione" con cui si individuano le possibili attività da porre in essere nell'immediato e i tempi di esecuzione, fatte salve eventuali successive modificazioni degli interventi che riducono i tempi della loro realizzazione;

3) DI PRENDERE ATTO, infine, dell'aggiornamento della situazione esistente alla citata data del 7 agosto 2012 e DI APPROVARE le schede e il "piano di azione" di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo, incaricando il Servizio Tutela delle Acque di provvedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le Strutture e Autorità competenti all'uopo individuate nel citato piano le quali sono impegnate ad intervenire senza alcun indugio, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

4) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola